

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPAGNOLLI, PERRINO, CAROLI, BARTOLOMEI, DEL NERO, TIBERI, MORANDI, VALSECCHI Pasquale, BISORI, COLLEONI, GENCO, FOLLIERI, COPPO, GIRAUDO, FERRARI, NOE', MEDICI, SAMMARTINO, PECORARO, MONTINI, PICCOLO, SCARDACCIONE, DE LEONI, ZACCARI, RUSSO, BRUSASCA, TESAURO, BRUNI, CORRIAS Efisio, SEGNANA, COPPOLA, ANDO' e GIARDINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1971

Contributo straordinario di 5,5 miliardi all'Opera nazionale maternità ed infanzia per il ripiano dei disavanzi di gestione al 31 novembre 1970

ONOREVOLI SENATORI. — È nota la difficile situazione finanziaria dell'ONMI, determinata dalla cronica insufficienza del contributo ordinario dello Stato rispetto alle spese obbligatorie ricorrenti, che hanno richiesto periodicamente l'intervento straordinario, mediante sovvenzioni, ultime in ordine di tempo quelle concesse con legge 10 marzo 1969, n. 90, riferite alle gestioni 1968 e precedenti. Al riguardo torna opportuno mettere in evidenza il risultato finale della gestione 1969, chiusasi con un disavanzo di amministrazione di lire 2.623.000.000, che aggiunto a quello presunto dell'esercizio 1970, di lire 2.877.000.000, totalizza una passività di lire 5.500.000.000 alla chiusura di detto esercizio.

Le eccedenze di spesa sono dovute alla inadeguatezza degli stanziamenti iscritti per ragioni contabili nei bilanci di previsione 1969 e 1970, specie per quanto riguarda l'assistenza ai fanciulli illegittimi riconosciuti dalla sola madre (legge 13 aprile 1933, n. 318), il cui onere, negli anni 1969 e 1970, è aumentato di lire 2 miliardi, e l'accresciuto numero di minori in stato di abban-

dono ricoverati in istituto su ordinanze dei tribunali per i minorenni, a termine della legge 5 giugno 1967, n. 431, sull'adozione speciale, e delle autorità di pubblica sicurezza, che hanno comportato una eccedenza passiva di oltre 3 miliardi.

Per quanto concerne l'assistenza ai fanciulli illegittimi non hanno avuto seguito le iniziative, anche parlamentari, tendenti a trasferire l'intero onere alle Amministrazioni provinciali che svolgono il servizio, oppure ad assegnare all'Opera per tale forma di intervento un contributo, distinto da quello destinato ai fini istituzionali, corrispondente all'onere relativo.

Anche per l'onere derivante dai ricoveri disposti dalle autorità di pubblica sicurezza e dai tribunali dei minorenni, e come tali subiti dagli organi dell'ONMI, dovrebbe giungersi al rimborso integrale in sede di consuntivo della gestione annuale.

Un cenno particolare merita l'incidenza della maggiore spesa del personale sulla situazione finanziaria, connessa alle rivendicazioni delle organizzazioni sindacali, concernenti l'allineamento al trattamento eco-

nomico e giuridico dei parastatali. Dietro la loro pressione, esplicitamente appoggiata dai Ministri del tesoro e della sanità, il Consiglio centrale dell'ONMI, in data 4 marzo 1971, ha deliberato un provvedimento di modifica agli attuali regolamenti organici in vigore, nonché la corresponsione, in armonia con gli accordi Governo-sindacati del 26 maggio 1970, con effetto dall'11 gennaio 1969, di anticipazioni, in conto dei futuri miglioramenti economici, dell'importo di lire 1 miliardo e mezzo.

Gli altri maggiori impegni di spesa riflettono il costante aumento del costo dei servizi e le aumentate esigenze dell'assistenza, che hanno portato alla graduale dilatazione della gestione, nonostante che l'ONMI non abbia mancato di prendere tutte le iniziative per la più stretta economia della gestione, soprassedendo persino dal far entrare in funzione le nuove case della madre e del bambino da tempo approntate e soppri-

mendo, per quanto possibile, le istituzioni eccessivamente onerose.

Da qui la necessità più volte ribadita di dotare l'ONMI di fonti di entrata che, seguendo la dinamica della spesa, soddisfino alla esigenza di non alterare l'equilibrio del bilancio.

Ciò premesso, accertata l'impossibilità per l'ente di assorbire i disavanzi delle gestioni 1969 e 1970 con gli ordinari mezzi finanziari, si è predisposto l'unito disegno di legge, composto di due articoli, che consentirà l'approvazione, da parte degli organi vigilianti, dei consuntivi 1969 e 1970.

Relativamente al 1971, per il quale il contributo ordinario dello Stato è rimasto inspiegabilmente nella stessa misura del 1970 (lire 28 miliardi e 500 milioni), si auspica che in seguito a nota di variazione al bilancio dello Stato per l'esercizio corrente il contributo predetto venga incrementato di almeno lire 5 miliardi, così da scongiurare la formazione di altro disavanzo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È concesso a favore dell'Opera nazionale maternità e infanzia (ONMI) un contributo straordinario di lire 5,5 miliardi per il ripiano di disavanzi di gestione a tutto il 31 dicembre 1970.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Art. 2.

All'onere derivante dalla applicazione del precedente articolo si farà fronte mediante riduzione di una somma di pari importo dallo stanziamento iscritto nel capitolo numero 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1971, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.